



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione aperta per l'accesso alla banca dati anagrafica da parte di tutte le amministrazioni richiedenti l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli ex l. 183/2011.

L'anno 2015 il giorno **19** del mese di **marzo** nella Sede Municipale alle ore 13.00.

La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Avv. Peppino Vallone nelle persone dei Signori:

Sono Presenti:

		SI	NO
1) VALLONE Avv. PEPPINO	- Sindaco	X	
2) MEGNA Avv. MARIO - Vice Sindaco	- Assessore	X	
3) BARRETTA Sig. FRANCESCO	- Assessore	X	
4) CANDIGLIOTA Ing. SANTO EMILIO	- Assessore	X	
5) CONTARINO Dott. Sergio	- Assessore	X	
6) ESPOSITO Prof. FILIPPO	- Assessore	X	
7) GIUNGATA Dr.ssa ANTONIETTA	- Assessore	X	
8) MARSEGLIA Sig. MICHELE	- Assessore	X	
9) MOLE' Sig. CLAUDIO	- Assessore	X	

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Teresa Mansi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto a “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”;
- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone: «
 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto;»

- l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale “ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;
- l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

Precisato che

l'Amministrazione comunale è già dotata di un servizio che, dal sito web istituzionale del Comune di Crotona, permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali ed in particolare:

1. la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;
2. la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati;
3. l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati;

4. il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

Considerato che in ragione di questi principi normativi, il Comune di Crotona deve consentire l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 30/03/2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, ad Amministrazioni pubbliche, Concessionari e Gestori di pubblico servizio che ne facciano motivata richiesta;

Vista la relazione del Responsabile del CED, ing. Francesco De Raffaele, del 20/02/2015, depositata agli atti;

Dato atto che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

Ritenuto, di dover provvedere in merito, approvando uno schema di convenzione, costituito da 11 pagine ed allegato al presente atto (Allegato A comprensivo degli allegati 1-4), che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale nonché i modelli di richiesta di adesione al servizio anch'essi allegati al presente dispositivo (allegati B e C)

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 DL . vo 267/2000, che si allega;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti unanime, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare lo schema di convenzione per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica, allegato A con annessi elaborati A1(Descrizione generale del Servizio), A2 (Nomina del Responsabile del trattamento), A3 (Modulo di registrazione del Responsabile del trattamento), A4 (Descrizione tecnica per l'accesso a WebSi) e i relativi modelli di richiesta di adesione al servizio per la consultazione dell'anagrafe on-line, (Allegato B ed Allegato C) acclusi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che sarà sottoscritta dal Responsabile del Settore I servizi demografici in qualità di responsabile del trattamento dei dati.
3. Incaricare il Responsabile servizio CED e il responsabile del Settore I servizi demografici per l'esecuzione del presente atto.

4. Precisare che nel caso delle Forze dell'ordine, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'Autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione, comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003.
5. Dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" .
6. Trasmettere alla Prefettura di Crotone, Ufficio Territoriale del Governo, copia del presente atto.
7. Dichiarare, con votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
8. Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con delibera della G.C. n.318/2007.

Segretario generale

Il Responsabile del Procedimento: DE RAFFAELE FRANCESCO



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: Approvazione schema di convenzione aperta per l'accesso alla banca dati anagrafica da parte di tutte le amministrazioni richiedenti l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli ex l. 183/2011.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 49 Reg. Del 19.03.2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

Crotone li, 09-03-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Teresa Mansi

Proposta n. GIUNT-45 -2015

Approvato e sottoscritto :

Il Sindaco

F.to Avv. Peppino Vallone

Il Segretario Generale

F.to Dr.ssa Teresa Mansi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotona, lì

Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi, 25.03.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Dipendente incaricato

F.to

Invio della deliberazione

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta

Che la presente deliberazione

- E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).
- E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ a _____

Esecutività della deliberazione

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotona, lì 25.03.2015

Il dipendente incaricato

Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Graziella Zurzolo